



**Assessorat de l'Éducation
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la Jeunesse**

**Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili**

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione (comprese le paritarie)

Aoste / Aosta

Al Presidente del Consiglio scolastico regionale

Al referente regionale della
Consulta Regionale degli Studenti
c/o Ufficio Supporto all'Autonomia scolastica

e, p.c. All'Assessora all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili

Al dirigente del
Dipartimento Personale e organizzazione

Al dirigente della struttura Personale scolastico

Alle organizzazioni sindacali scolastiche
della Regione

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021.

Si comunica che, in attesa della consueta nota ministeriale concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, che sarà disponibile a breve sul sito del Ministero dell'Istruzione è possibile per le istituzioni scolastiche procedere con le elezioni di alcuni degli organi di cui alla Parte I, Titolo I, Capo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

SC/Elezioni scolastiche 2020_21

**Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi**

11100 Aoste
1, Place Deffeyes
téléphone +39 0165273289
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
Piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273289
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



In particolare, si ricorda che:

- entro il **31 ottobre 2020**, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e del 1° comma dell'ordinanza assessorile in data 24 ottobre 1991, prot. n. 25052, devono essere eletti, con procedura semplificata, in corso di assemblea di classe, i rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse delle scuole elementari, delle scuole materne e nei consigli di classe delle scuole secondarie, nonché, per le scuole secondarie di secondo grado, i rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto e nella consulta regionale;
- entro il **30 settembre 2020** devono essere eletti, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della l.r. 5 novembre 1976, n. 47, con la stessa procedura, per le scuole secondarie di secondo grado, i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. La procedura sopracitata non si applica alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di istituto allorquando si debba contestualmente procedere al rinnovo triennale dell'intero consiglio; in tali casi gli studenti eleggeranno i propri rappresentanti annuali con procedura ordinaria. Si ricorda, infatti, che, come per gli altri organi di durata annuale, anche per gli studenti in consiglio di istituto non sono necessarie suppletive giacché le loro elezioni si svolgono annualmente secondo la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe (art. 9 OM 215/1991) salvo che in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti (art. 23 OM 215/1991) allorquando avvengono contestualmente alle altre.

Per quanto concerne la Consulta regionale degli studenti, che trova disciplina nel D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, così come modificato dal D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268, si ricorda che l'organo in questione è **stato rinnovato nell'anno scolastico 2019/2020**. Nel caso in cui alcuni rappresentanti debbano essere sostituiti per cessazione, a vario titolo, dalla carica, prima del termine del biennio stabilito, è necessario procedere alla nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a cessare – sempre che ancora in possesso dei requisiti di eleggibilità. Nel caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive. Ai fini di un'operatività immediata e di un'organizzazione ottimale dell'attività della consulta si ravvisa l'opportunità di un tempestivo svolgimento delle elezioni suppletive seguito dalla comunicazione, in tempi brevi, dei nominativi degli eletti al fine della ricostituzione dell'organo collegiale.

Per quanto concerne lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo triennale dei consigli di istituto giunti alla normale scadenza o per le elezioni suppletive degli organi collegiali di durata triennale (consigli di istituto) che si debbono effettuare per esaurimento delle liste, si rinvia ad una successiva comunicazione, in attesa della circolare ministeriale.

Si ricorda alle SS.LL. che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15/07/1991, nn. 215 e 216, modificate ed integrate dalle OO.MM. nn. 98, 293 e 277, rispettivamente del 7/4/1992, del 24/6/1996 e del 17/6/1998, dell'O.M. n. 267 del 4/8/1995 relativamente agli istituti comprensivi, dal D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 così come modificato dal D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 e quelle contenute nell'ordinanza assessorile prot. n. 25052 del 24/10/1991 e nella circolare sovrintendentizia prot. n. 18723 del 24/8/1995.

Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Marina Fey

Documento firmato digitalmente